



Analisi delle nuove linee guida sui cookie emanate dal Garante privacy

Secondo il Garante, il meccanismo del consenso online per i cookie di profilazione e/o analytics (non tecnici) tramite la presentazione di un banner a comparsa immediata descritto nel precedente provvedimento del 2014 mantiene anche oggi una sostanziale validità, anche se il mutato assetto normativo costituito dal Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) ne ha imposto aggiornamenti e migliorie.

In passato, la chiusura del banner cliccando su un apposito tasto (ad es., X) comportava la prestazione del consenso da parte dell’utente all’installazione dei cookie di profilazione/analytics non tecnici; non era però obbligatorio inserire tale tasto di chiusura nel banner.

Secondo le nuove linee guida, nel banner dovrà invece essere presente obbligatoriamente un tasto di chiusura (tasto “X” in alto a destra o simile) e l’avvertenza che cliccando su tale tasto le impostazioni saranno mantenute di *default* con i soli cookie tecnici e che la navigazione proseguirà in assenza di cookie di profilazione/analytics non tecnici.

La chiusura del banner quindi non varrà più come consenso, e sarà necessario un consenso esplicito per l’installazione dei cookie diversi da quelli tecnici.

Questo consenso potrà essere prestato dall’utente collettivamente, cliccando sull’apposito tasto con cui autorizzare l’impiego di tutti i cookie di profilazione /analytics non tecnici; oppure in modo “granulare”, ossia specifico per ogni tipologia di trattamento, atterrando attraverso un link in un’area dedicata in cui sarà possibile: selezionare le funzionalità dei cookie (ad es. profilazione pubblicitaria, statistica, ecc.); visualizzare l’elenco delle terze parti, e raggiungere attraverso specifici link i rispettivi siti web, in cui operare le scelte sui cookie di loro pertinenza; selezionare i cookie prescelti (anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee). In tale area comparirà anche un tasto per accettare tutti i cookie o per revocare il consenso espresso in precedenza.

Il semplice scrolling è da considerarsi inadatto come manifestazione di un consenso idoneo. A tale regola fa eccezione l’ipotesi in cui l’attività dell’utente sia registrabile e documentabile presso il server del sito in modo da potere essere qualificata come azione positiva inequivocabile; in relazione a ciò, il Garante non fornisce però ulteriori spiegazioni.

Secondo il Garante, è inoltre buona prassi realizzare un’icona o altro accorgimento tecnico (del tipo “Rivedi le tue scelte sui cookie” nel footer di ogni pagina del sito) per permettere all’utente di tenere traccia delle proprie preferenze di consenso cookie, in modo da poterle modificare e aggiornare in seguito.

Il Garante ha anche chiarito che se l’utente non ha prestato il consenso cookie, la richiesta dello stesso può essere reiterata solo se sono mutate le condizioni del trattamento, se è impossibile per l’editore del sito sapere se il cookie è stato memorizzato nel dispositivo dell’utente oppure se sono trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.

Per l'informativa estesa sui cookie, cui si potrà accedere come in passato tramite link presente nel banner di consenso, il Garante ha specificato che essa dovrà indicare, fra l'altro: i criteri di codifica dei cookie e degli altri diversi tracciatori; i destinatari dei dati; i tempi di conservazione dei dati; l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR.

Nel caso in cui si utilizzino cookie che permettano il tracciamento degli utenti dotati di account (cd. autenticati) anche attraverso l'analisi incrociata dei dati relativi alla navigazione effettuata tramite l'uso di più dispositivi occorrerà il consenso di tali utenti, che potrà essere prestato attraverso il banner consenso cookie o in un'unica soluzione o in modo granulare accedendo all'area dedicata di cui sopra; la relativa informativa su questa tipologia di cookie sarà contenuta nella cookie policy estesa.

Poiché il Garante ha specificato che l'informativa potrà essere fornita anche in modalità *multichannel* e *multilayer*, sembra possibile rendere alcune informazioni (ad esempio, quelle relative al titolare dei cookie di prima parte e all'esercizio dei diritti degli interessati ex artt. 15 e ss. GDPR) con un rinvio tramite link alla privacy policy generale del sito contenuto all'interno dell'informativa estesa cookie, come già avveniva in passato.

Il Garante ha poi ribadito che il linguaggio dell'informativa cookie deve essere chiaro e semplice e che l'informativa cookie deve essere fruibile, mediante appositi accorgimenti tecnici, anche da parte degli utenti disabili.

Conformandosi all'orientamento espresso dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, il Garante ha pure sottolineato l'illiceità della pratica del cd. *cookie wall*, con la quale l'utente viene costretto ad esprimere un consenso obbligato (e quindi non libero) alla ricezione dei cookie, pena l'impossibilità di accedere al sito.

Qualche chiarimento in più c'è stato pure per i cookie analytics: secondo il Garante possono essere equiparati a quelli tecnici e quindi il loro utilizzo non andrà consensato se:

- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione al singolo sito o app;
- viene mascherata almeno la quarta componente dell'indirizzo IP;
- le terze parti si astengono da combinare questi cookie con altri dati o dal trasmetterli ad ulteriori terzi.

Nulla è invece variato per i cookie tecnici: se si utilizzano solo questi cookie non serve il consenso e la relativa informazione potrà essere contenuta esclusivamente nell'home-page del sito internet oppure nella privacy policy generale del sito.